



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 29.7.2009  
COM(2009) 399 definitivo

2009/0112 (CNS)

C7-0157/09

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che istituisce un piano a lungo termine per lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia e  
per le attività di pesca che sfruttano tale stock**

{SEC(2009) 1076 final}

{SEC(2009) 1077 final}

## RELAZIONE

### CONTESTO DELLA PROPOSTA

#### Motivazione e obiettivi della proposta

La presente proposta di regolamento istituisce un piano a lungo termine per la gestione dello stock di acciuga nel golfo di Biscaglia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock. L'obiettivo del piano è di mantenere la biomassa dello stock di acciuga nel golfo di Biscaglia a un livello che ne consenta lo sfruttamento sostenibile in funzione del rendimento massimo sostenibile, sulla base di pareri scientifici, garantendo nel contempo la massima stabilità e redditività possibili del settore della pesca. Questi obiettivi corrispondono a quelli della politica comune della pesca quali definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca<sup>1</sup>, e al paragrafo 30 del piano di attuazione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile (Johannesburg, 2002).

Gli elementi principali del nuovo piano sono i seguenti.

- *Necessità di stabilire un piano di gestione a lungo termine anziché misure annuali ad hoc intese a fissare le possibilità di pesca.*
- La pesca dell'acciuga nel golfo di Biscaglia è attualmente chiusa. La Commissione concorda con i pareri scientifici e le opinioni formulate dalle parti interessate, in base a cui la riapertura di questa attività di pesca dovrebbe essere subordinata a una strategia a lungo termine fondata su una norma di cattura appropriata.
- *Proposta di una norma di cattura appropriata intesa a garantire la stabilità del settore.*

Il presente piano a lungo termine è basato su una norma di cattura intesa a consentire la pesca dell'acciuga con rese elevate, a garantire la stabilità del settore e a contenere il rischio di esaurimento dello stock. Sono state sottoposte a valutazione diverse possibili norme di cattura. In base ai risultati di tale valutazione, la norma appropriata in base alla quale saranno calcolati i tac (totali ammissibili di cattura) annuali è la seguente:

$$TAC_y = \begin{cases} 0 & \text{se } S\hat{S}B_y \leq 24000 \\ TAC \text{ min} & \text{se } 24000 < S\hat{S}B_y < B_{pa} \\ \{ \gamma S\hat{S}B_y, TAC \text{ max} \} & \text{se } S\hat{S}B_y \geq B_{pa} \end{cases}$$

---

<sup>1</sup> GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

dove:

- $TAC_y$  è il totale ammissibile di catture per un anno di gestione  $y$  che va da luglio a giugno dell'anno successivo
  - **TAC min** è il tac minimo
  - **TAC max** è il tac massimo ammissibile
  - $B_{pa}$  è il livello di precauzione della biomassa riproduttiva per lo stock considerato
  - Gamma  $\gamma$  è il tasso di prelievo
  - *SSB<sub>y</sub> è la biomassa riproduttiva effettiva stimata ogni anno nel mese di maggio.*
- In base ai pareri scientifici, i parametri appropriati da applicare nella formula suindicata per la gestione dello stock di acciuga nel golfo di Biscaglia dovrebbero essere i seguenti:
- **TAC min** = 7 000 tonnellate;
  - **TAC max** = 33 000 tonnellate;
  - $B_{pa}$  = 33 000 tonnellate;
  - $\gamma = 0,3$ .
  - *Rafforzamento delle disposizioni in materia di controllo ed esecuzione*

Nel piano a lungo termine devono essere inserite anche misure di controllo che costituiscano la base di un regime di controllo rafforzato e introducano pertanto ulteriori prescrizioni rispetto a quelle previste dal sistema generale di controllo della politica comune della pesca, attualmente in fase di riesame. Il nuovo regolamento sul controllo, una volta adottato, dovrebbe sostituire il corrispondente capitolo del presente regolamento.

### **Contesto generale**

La riforma della politica comune della pesca del 2002 ha gettato le basi per l'attuazione di piani a lungo termine, subentrati ad una strategia di breve periodo basata su decisioni annuali negoziabili. Nel contesto della riforma della politica comune della pesca del 2002 la Commissione e il Consiglio hanno inoltre deciso di attuare progressivamente piani pluriennali e piani di ricostituzione delle risorse ittiche che presentano un interesse per la comunità. Una gestione delle risorse basata su piani a lungo termine è più atta a garantire uno sfruttamento delle risorse acquatiche vive che sia sostenibile dal punto di vista economico, ambientale e sociale.

Sono stati elaborati piani concernenti la maggior parte degli stock di merluzzo bianco delle acque comunitarie, due stock di nasello, due stock di scampi, due stock di sogliola e gli stock di passera di mare e di sogliola del mare del nord.

## **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

- Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca, definisce il quadro generale per uno sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche.
- Regolamento (CEE) n. 2847/1993 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca.
- Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al fondo europeo per la pesca

## **Coerenza con gli altri obiettivi e le altre politiche dell'unione**

L'obiettivo di uno sviluppo sostenibile contenuto nella proposta è coerente con la politica ambientale della comunità, in particolare con gli elementi di tale politica che riguardano la protezione degli habitat e la salvaguardia delle risorse naturali.

## **CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**

### **Consultazione delle parti interessate**

#### *Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale dei partecipanti*

La proposta tiene conto dell'esito di un processo di consultazione condotto dalla Commissione con gli stati membri e i rappresentanti delle parti interessate nell'ambito dei consigli consultivi regionali.

Nel novembre 2007 la Commissione ha presentato agli stati membri un documento tecnico informale che illustrava i vari possibili elementi di un piano di gestione, comprese strategie alternative.

- Varie opzioni riguardanti le norme per il controllo delle catture.

Sono state esaminate varie opzioni per valutarne il potenziale contributo all'efficienza della gestione, l'impatto sulla produttività e i rischi che esse comportano.

- Possibile gestione della capacità / dello sforzo di pesca.
- Per garantire una corretta gestione di questa attività di pesca è necessario stabilire un piano inteso a garantire che lo sforzo di pesca esercitato annualmente corrisponda alle possibilità di cattura disponibili.
- Misure tecniche.
- Istituzione di una zona di protezione dei giovanili atta a consentire la riproduzione di una parte significativa degli individui recentemente reclutati e/o possibilità di

istituire zone per la protezione degli esemplari adulti.

- Misure di controllo.
- Necessità di un regime di controllo rigoroso, che preveda l'obbligo per gli stati membri di elaborare piani di controllo nazionali.
- Misure di mercato.
- Varie opzioni riguardanti misure di mercato basate sul numero autorizzato di individui per chilogrammo.
- Ricerca.
- Necessità di sviluppare nuovi metodi scientifici atti a fornire stime più accurate del reclutamento nel corso di un determinato anno, segnatamente mediante indagini nel periodo autunnale della campagna di pesca, ai fini della fissazione del tac per la (tarda) primavera successiva.

Il documento di consultazione era rivolto anche al Consiglio consultivo regionale per le acque sud-occidentali (SWWRAC). Tale organo è stato istituito dalla Comunità europea per permettere ai rappresentanti del settore della pesca e dell'industria di trasformazione, alle organizzazioni non governative, a quanti praticano la pesca ricreativa e a vari altri gruppi di fornire alla Commissione europea un riscontro e una consulenza in merito alle politiche elaborate e alle misure proposte per le acque sud-occidentali, in cui si pratica la pesca dello stock considerato. Lo SWWRAC, chiamato a pronunciarsi sulle relazioni elaborate da esperti scientifici e tecnici (cfr. la sezione seguente) con riguardo alle possibili opzioni per la gestione dello stock, ha fornito un contributo importante, che per alcuni aspetti è stato integrato nella presente proposta.

#### Sintesi delle risposte ricevute

Lo SWWRAC ha riconosciuto la necessità di istituire un piano a lungo termine per la gestione dello stock di acciuga nel golfo di Biscaglia ed ha approvato una norma di cattura molto simile a quella utilizzata nella presente proposta. Esso raccomanda tuttavia che venga applicato un coefficiente di sfruttamento più elevato (fattore gamma di 0,4 anziché 0,3). Ciò comporterebbe un incremento significativo del livello di rischio, aumentando la probabilità che la biomassa dello stock scenda al di sotto di  $B_{lim}$  e che l'attività di pesca debba essere vietata.

L'esito della consultazione ha inoltre indotto la Commissione ad incentrare la presente proposta sulle norme per il controllo delle catture e sulle disposizioni in materia di controllo. Ulteriori aspetti esaminati nel documento tecnico informale potranno formare oggetto di altri strumenti di regolamentazione (quali misure tecniche regionali e/o campagne di ricerca nel contesto degli organi consultivi della Commissione).

#### **Ricorso al parere di esperti**

##### Settori scientifici/di competenza interessati

Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) della Commissione

è stato consultato in merito alla gestione a lungo termine dello stock di acciuga. Sono state organizzate due riunioni di un gruppo di esperti ad hoc: la prima si è svolta ad Amburgo dal 14 al 18 aprile 2008, la seconda a San Sebastian dal 2 al 6 giugno 2008. Lo CSTEP ha pronunciato il suo parere nel corso della riunione plenaria tenutasi dal 2 al 4 luglio 2008. Una nuova norma proposta dal CCR, che prevede un valore  $B_{lim}$  più elevato, è stata infine esaminata tra il 20 e il 24 aprile 2009.

#### Sintesi dei pareri pervenuti e utilizzati

- I punti principali sono illustrati di seguito.
- Sia lo CSTEP che lo SWWRAC ritengono che il fatto di passare dall'attuale sistema basato su misure annuali ad hoc ad un piano a lungo termine offra vantaggi sostanziali.
- Lo CSTEP ha presentato i risultati di diverse norme per il controllo delle catture sulla base di un'analisi di rischio applicabile ai seguenti scenari di sfruttamento:
  - Opzione A: prelievo di una quota costante al di sopra di un determinato livello di sicurezza della biomassa riproduttiva (SBB);
  - Opzione B: prelievo di una quota costante del livello di biomassa SSB;
  - Opzione C: prelievo di una quota costante al di sopra di un determinato livello di sicurezza in caso di scarso reclutamento (opzione proposta dal CCR);
  - Opzione D: prelievo di una quota costante del livello di biomassa SSB, con determinate limitazioni riguardo al livello minimo di biomassa (opzione proposta dal CCR).
- L'analisi è stata effettuata sulla base di un modello di simulazione con il quale è stata valutata la probabilità, nell'arco di un periodo di dieci anni, che lo stock scenda al di sotto di  $B_{lim}$  e che si imponga un fermo di pesca.

La presente proposta è basata sull'opzione D.

#### Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti

Il parere dello CSTEP è pubblicato sul sito internet del comitato ([fishnet.jrc.it/web/stecf](http://fishnet.jrc.it/web/stecf)).

#### **Valutazione dell'impatto**

La valutazione dell'impatto è basata su due opzioni strategiche principali, la seconda delle quali prevede tre possibili alternative:

- Mantenimento della situazione attuale (status quo);
- Fissazione di un piano a lungo termine in base ad una delle tre alternative proposte dallo CSTEP;

- A seguito della valutazione di impatto, un'ulteriore opzione è stata suggerita dal CCR (opzione D). Secondo il parere dello CSTEP, tale opzione è comparabile all'opzione C (l'opzione favorita in base alla valutazione dell'impatto), nel senso che produrrebbe i medesimi vantaggi per lo stock riducendo nel contempo il rischio di esaurimento. Trattandosi dell'opzione caldeggiata dal CCR, essa è stata scelta per il regolamento proposto.
- La valutazione d'impatto è disponibile al seguente indirizzo: [http://ec.europa.eu/governance/impact/practice\\_en.htm](http://ec.europa.eu/governance/impact/practice_en.htm)
- 

## ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

### **Base giuridica**

La base giuridica per l'istituzione di piani a lungo termine è l'articolo 37 del trattato che istituisce la comunità europea.

### **Principio di sussidiarietà**

La proposta è di competenza esclusiva della comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

### **Principio di proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità.

## INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

## INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

### **Riesame / revisione / clausola di cessazione dell'efficacia**

La proposta comprende una disposizione che prevede che il piano sia sottoposto a valutazione ogni tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento.

Il piano proposto fissa un livello minimo di biomassa riproduttiva basato sui pareri dello CSTEP e del CIEM, al di sotto del quale è previsto il fermo dell'attività di pesca. La proposta comprende una clausola di valutazione volta a garantire la possibilità di modificare tale valore alla luce di nuove informazioni e nuovi pareri scientifici.

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che istituisce un piano a lungo termine per lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione<sup>2</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>3</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Nel quadro del piano di attuazione adottato in occasione del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg nel 2002, la Comunità europea si è impegnata fra l'altro a mantenere o a riportare gli stock ittici a livelli che consentano di garantire un rendimento massimo sostenibile, con l'obiettivo di riuscirvi con la massima urgenza per gli stock depauperati e, ove possibile, non oltre il 2015.
- (2) La pesca dell'acciuga nel Golfo di Biscaglia è chiusa dal 2005 a causa dello stato di depauperamento di tale stock.
- (3) Al fine di migliorare lo stato dello stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia e riportarlo ad un livello atto a consentirne uno sfruttamento duraturo sulla base del rendimento massimo sostenibile, è necessario prevedere misure di gestione a lungo termine volte a garantire una buona produttività nel rispetto del rendimento massimo sostenibile e ad assicurare, per quanto possibile, la stabilità del settore, limitando nel contempo il rischio di esaurimento dello stock.
- (4) La campagna di pesca dell'acciuga nel Golfo di Biscaglia va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo. A fini di semplificazione è opportuno prevedere misure specifiche per la fissazione del TAC per ciascuna campagna di pesca e la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri in funzione del suddetto periodo di gestione e sulla base del parere del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la

---

<sup>2</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>3</sup> GU ...



pesca (CSTEP). A tal fine è necessario applicare una procedura diversa da quella prevista all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca<sup>4</sup>.

- (5) In base al parere fornito dallo CSTEP, il prelievo di una percentuale costante della biomassa dello stock riproduttore consentirebbe una gestione sostenibile dello stock. Lo CSTEP raccomanda inoltre di fissare a 24 000 tonnellate il livello minimo della biomassa riproduttiva al quale lo stock può iniziare ad essere pescato e a 33 000 tonnellate il livello di precauzione della biomassa. Inoltre un tasso adeguato di prelievo dovrebbe corrispondere ogni anno al 30% della biomassa dello stock riproduttore, subordinatamente ad opportune restrizioni. Questo tasso ridurrebbe al minimo il rischio che lo stock scenda al di sotto del livello minimo della biomassa riproduttiva nonché la probabilità che sia necessario chiudere la pesca, e consentirebbe nel contempo una buona produttività.
- (6) Nel caso in cui lo CSTEP, non disponendo di informazioni sufficientemente accurate e rappresentative, non sia in grado di formulare un parere su un TAC, è opportuno prevedere disposizioni volte a garantire la possibilità di fissare un TAC in modo coerente.
- (7) Qualora dalla valutazione emerga che il livello minimo della biomassa riproduttiva o i livelli del TAC previsti dal piano non sono più adeguati, è opportuno procedere a un adeguamento del piano. Considerando che la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca rivestono un'importanza capitale nell'ambito della politica comune della pesca e hanno un impatto diretto sulla situazione socioeconomica delle flotte pescherecce degli Stati membri, è opportuno che il Consiglio si riservi il diritto di esercitare direttamente le sue competenze di esecuzione per quanto riguarda tali questioni specifiche.
- (8) Per garantire il rispetto delle disposizioni stabilite dal presente regolamento è opportuno introdurre misure di controllo, ad integrazione di quelle previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca<sup>5</sup>. Visto l'elevato numero di navi di lunghezza inferiore a 15 metri adibite alla pesca dell'acciuga, è opportuno estendere a tutte le navi che praticano la pesca dell'acciuga gli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite<sup>6</sup>.
- (9) È opportuno prevedere una valutazione periodica del piano e, qualora da tale valutazione risulti che le norme per il controllo delle catture non sono più in grado di garantire un approccio precauzionale alla gestione dello stock, occorre provvedere ad un adeguamento del piano.
- (10) Per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 21, lettera a), punti i) e iv), del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo

---

<sup>4</sup> GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

<sup>5</sup> GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

<sup>6</sup> GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.

europeo per la pesca<sup>7</sup>, il piano deve essere un piano di ricostituzione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002 nel caso in cui la consistenza dello stock risulti inferiore al livello di precauzione della biomassa riproduttiva, e un piano di gestione ai sensi dell'articolo 6 dello stesso regolamento in tutti gli altri casi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **CAPO I**

### **OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI**

#### *Articolo 1*

##### **Oggetto**

Il presente regolamento istituisce un piano a lungo termine per la conservazione e la gestione dello stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia (in appresso: "il piano").

#### *Articolo 2*

##### **Campo di applicazione**

Il presente regolamento si applica allo stock di acciuga presente nella zona CIEM VIII.

#### *Articolo 3*

##### **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "campagna di pesca": il periodo che va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo;
- b) "totale ammissibile di catture" (TAC): il quantitativo dello stock di acciuga che può essere pescato, sbarcato o utilizzato come esca viva nel corso di ogni campagna di pesca nella zona definita all'articolo 2;
- c) "contingente": la parte del TAC assegnata agli Stati membri;
- d) "livello di precauzione della biomassa": un livello di biomassa riproduttiva di 33 000 tonnellate;

---

<sup>7</sup> G.U. L. 223 del 15.8.2006, pag. 1.

- e) "biomassa attuale": il valore medio della biomassa dello stock di acciuga nel corso di una campagna di pesca.

## **CAPO II**

### **OBIETTIVO DI GESTIONE A LUNGO TERMINE**

#### *Articolo 4*

#### **Obiettivo del piano**

Il piano ha i seguenti obiettivi:

- a) garantire uno sfruttamento dello stock di acciuga che offra una buona produttività nel rispetto del rendimento massimo sostenibile, e
- b) assicurare, per quanto possibile, la stabilità del settore, limitando nel contempo il rischio di esaurimento dello stock.

## **CAPO III**

### **NORME DI CATTURA**

#### *Articolo 5*

#### **TAC e ripartizione tra gli Stati membri**

1. Il TAC e la sua ripartizione tra gli Stati membri per ogni campagna di pesca sono pari al quantitativo in tonnellate calcolato in conformità dell'allegato I, corrispondente alla biomassa attuale stimata dallo CSTEP.
2. Qualora lo CSTEP, non disponendo di informazioni sufficientemente precise e rappresentative, non sia in grado di formulare un parere sulla biomassa attuale, il TAC e i contingenti sono fissati come segue:
  - a) se lo CSTEP raccomanda di ridurre le catture di acciuga al livello più basso possibile, il TAC e i contingenti sono ridotti del 25% rispetto al TAC e ai contingenti applicabili nella precedente campagna di pesca;
  - b) in tutti gli altri casi il TAC e i contingenti corrispondono al quantitativo in tonnellate applicabile nella precedente campagna di pesca.
3. Ogni anno la Commissione comunica agli Stati membri interessati il parere dello CSTEP e conferma il TAC e i contingenti corrispondenti calcolati in conformità dell'allegato I ed applicabili per la campagna di pesca decorrente dal 1° luglio dello stesso, e li pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e sul sito internet della Commissione.

## *Articolo 6*

### **Adeguamento delle misure**

Se da un parere dello CSTEP risulta che il livello di precauzione della biomassa di cui all'articolo 3 o i livelli del TAC indicati nell'allegato I, corrispondenti ai relativi livelli della biomassa, non sono più atti a garantire lo sfruttamento sostenibile dello stock di acciuga, il Consiglio procede alla fissazione di nuovi valori secondo la procedura prevista all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

## *Articolo 7*

### **Relazione con il regolamento (CE) n. 847/96**

L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti<sup>8</sup>, si applica al TAC e ai contingenti applicabili per ogni campagna di pesca in conformità del presente capo.

## **CAPO IV**

## **CONTROLLO, ISPEZIONE E SORVEGLIANZA**

## *Articolo 8*

### **Relazione con il regolamento (CEE) n. 2847/93**

Le misure di controllo di cui al presente capo si applicano in aggiunta a quelle prescritte dal regolamento (CEE) n. 2847/93 e dal capo V del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio e dalle relative modalità di applicazione.

## *Articolo 9*

### **Permesso di pesca speciale**

1. Per poter esercitare la pesca dell'acciuga nel Golfo di Biscaglia, le navi devono essere in possesso di un permesso di pesca speciale rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali<sup>9</sup>.
2. Alle navi che non siano in possesso del permesso di pesca di cui al paragrafo 1 è fatto divieto di catturare o detenere a bordo qualsiasi quantitativo di acciughe nel

---

<sup>8</sup> GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

<sup>9</sup> GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.

corso di bordate che comportano la presenza della nave in una delle zone CIEM di cui all'articolo 2.

3. Prima dell'inizio delle attività in una campagna di pesca gli Stati membri elaborano un elenco delle navi in possesso del permesso speciale di cui al paragrafo 1 e lo mettono a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri, inserendo nel loro sito internet ufficiale il link alla pagina corrispondente. Gli Stati membri mantengono costantemente aggiornato tale elenco e comunicano senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri le eventuali modifiche apportate al link originale alla pagina web.

#### *Articolo 10*

#### **Sistemi di controllo dei pescherecci via satellite**

Oltre alle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2371/2002, alle navi di cui all'articolo 9 aventi lunghezza fuoritutto non superiore a 15 metri si applicano, a decorrere dal 1° luglio 2010, gli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione.

#### *Articolo 11*

#### **Controlli incrociati**

1. Con riguardo all'acciuga, gli Stati membri svolgono i controlli amministrativi incrociati e le verifiche dei dati di cui all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2847/93. Viene prestata particolare attenzione alla possibilità che specie diverse dall'acciuga vengano dichiarate come acciughe e viceversa.
2. Gli Stati membri verificano per mezzo dei dati VMS che le informazioni ricevute ai centri di controllo della pesca (CCP) corrispondano alle attività registrate nel giornale di bordo. I risultati di tali controlli incrociati sono registrati su supporto informatico e conservati per un periodo di tre anni.
3. Ciascuno Stato membro pubblica sul proprio sito internet ufficiale le coordinate aggiornate degli organismi cui devono essere trasmessi i giornali di bordo e le dichiarazioni di sbarco.

#### *Articolo 12*

#### **Pesatura dell'acciuga**

I comandanti dei pescherecci provvedono affinché ogni quantitativo di acciuga pescato nella zona di cui all'articolo 2 e detenuto a bordo o sbarcato in un porto comunitario sia pesato a bordo o nel porto di sbarco prima della vendita o prima di essere trasportato altrove. Le bilance usate per la pesatura devono essere omologate dalle competenti autorità nazionali. La cifra risultante dalla pesatura va utilizzata per la dichiarazione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2847/93.

### *Articolo 13*

#### **Divieto di trasbordo**

Nella zona indicata all'articolo 2 è vietato il trasbordo in mare di acciughe.

### *Articolo 14*

#### **Notifica preventiva**

1. Il comandante di un peschereccio comunitario o il suo rappresentante, prima di entrare in un porto o luogo di sbarco di uno Stato membro con oltre una tonnellata di acciughe a bordo, comunica alle autorità competenti dello Stato membro in questione, almeno quattro ore prima dell'entrata:
  - a) il nome del porto o del luogo di sbarco;
  - b) l'ora prevista di arrivo in tale porto o luogo di sbarco;
  - c) i quantitativi, in chilogrammi di peso vivo, di tutte le specie delle quali sono detenuti a bordo più di 50 kg.
2. Le autorità competenti dello Stato membro in cui deve essere sbarcato un quantitativo superiore a una tonnellata di acciughe possono chiedere che le operazioni di sbarco delle catture detenute a bordo non inizino prima che esse abbiano dato la loro autorizzazione.
3. Il comandante di un peschereccio comunitario o il suo rappresentante che intenda trasbordare o rigettare in mare un quantitativo detenuto a bordo o sbarcarlo in un porto o luogo di sbarco di un paese terzo notifica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera le informazioni di cui al paragrafo 1 almeno 24 ore prima del trasbordo, del rigetto in mare o dello sbarco nel paese terzo.

### *Articolo 15*

#### **Porti designati**

1. Qualora un peschereccio comunitario debba sbarcare più di una tonnellata di acciughe nella Comunità, il comandante del peschereccio provvede affinché gli sbarchi avvengano esclusivamente in porti designati.
2. Ogni Stato membro designa i porti in cui possono essere sbarcati quantitativi di acciughe superiori ad una tonnellata.
3. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ogni Stato membro pubblica sul proprio sito internet ufficiale l'elenco dei porti designati e comunica nei 30 giorni successivi le procedure di ispezione e di sorveglianza relative a tali porti, compresi i termini e le condizioni per la registrazione e la notifica dei quantitativi di acciughe di ciascuno sbarco.

## *Articolo 16*

### **Margine di tolleranza nella stima dei quantitativi registrati nel giornale di bordo**

In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri<sup>10</sup>, il margine di tolleranza nella stima del quantitativo di pesce detenuto a bordo ed espresso in kg è pari al 5% del dato registrato nel giornale di bordo.

## *Articolo 17*

### **Stivaggio separato dell'acciuga**

È vietato detenere a bordo di un peschereccio comunitario, quale che sia il contenitore, quantitativi di acciughe mescolati con altre specie di organismi marini. Le casse contenenti acciughe devono essere conservate nella stiva separate da altri contenitori.

## *Articolo 18*

### **Trasporto dell'acciuga**

1. Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere che i quantitativi di acciuga pescati in una delle zone di cui all'articolo 2 e sbarcati per la prima volta in tale Stato membro siano pesati alla presenza di ispettori prima di essere trasportati fuori dal porto di primo sbarco. Per le acciughe sbarcate per la prima volta in un porto designato a norma dell'articolo 15, vengono pesati, alla presenza di ispettori autorizzati dagli Stati membri, campioni rappresentativi pari nel numero ad almeno il 20% degli sbarchi, prima di essere messi in vendita per la prima volta e venduti. A tal fine gli Stati membri presentano alla Commissione, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, informazioni dettagliate sul regime di campionatura da impiegare.
2. In deroga all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2847/93, tutti i quantitativi di acciughe superiori a 50 kg trasportati in un luogo diverso da quello di primo sbarco o di importazione sono accompagnati da una copia di una delle dichiarazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, di detto regolamento, indicante i quantitativi trasportati di acciuga. Non si applica l'esenzione prevista all'articolo 13, paragrafo 4, lettera b), di detto regolamento.

## *Articolo 19*

### **Programmi nazionali di controllo**

1. Gli Stati membri le cui navi rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento definiscono un programma nazionale di controllo in conformità

---

<sup>10</sup> GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1.

dell'allegato II e provvedono affinché nei piani di campionamento di cui all'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2847/93 venga prestata particolare attenzione alla sorveglianza delle attività svolte da tali navi.

2. Anteriormente al 30 settembre di ogni anno, gli Stati membri le cui navi rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento mettono a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri interessati dal presente regolamento, nel proprio sito internet ufficiale, i rispettivi programmi nazionali di controllo unitamente al calendario di attuazione, nonché i piani di campionamento di cui al paragrafo 1.
3. La Commissione convoca almeno una volta all'anno una riunione del comitato del settore della pesca e dell'acquacoltura, al fine di valutare l'applicazione dei programmi di controllo nazionali e i risultati conseguiti.

#### *Articolo 20*

### **Parametri in materia di ispezione**

I programmi di controllo nazionali di cui all'articolo 21 fissano parametri specifici in materia di ispezione. Tali parametri sono soggetti a revisione periodica previa analisi dei risultati conseguiti. I parametri per l'ispezione sono progressivamente adeguati fino al raggiungimento dei parametri di riferimento definiti nell'allegato III.

#### *Articolo 21*

### **Programmi specifici di controllo e di ispezione**

In deroga all'articolo 34 *quater*, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, il programma specifico di controllo e di ispezione per lo stock di acciuga può avere una durata superiore a tre anni dalla sua entrata in vigore.

## **CAPO V SEGUITO**

#### *Articolo 22*

### **Valutazione del piano**

Al massimo nel terzo anno di applicazione del presente regolamento, e in seguito ogni tre anni per tutto il periodo della sua applicazione, la Commissione, sulla base del parere dello CSTEP e previa consultazione del Consiglio consultivo regionale competente, valuta l'impatto del piano sullo stock di acciuga e sulle attività di pesca ad esso correlate e propone, ove del caso, adeguate misure di modifica.



## **CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI**

### *Articolo 23*

#### **Assistenza nell'ambito del Fondo europeo per la pesca**

1. Per le campagne di pesca in cui lo stock risulta inferiore al livello di precauzione della biomassa, il piano è considerato un piano di ricostituzione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e ai fini dell'articolo 21, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1198/2006.
2. Per le campagne di pesca in cui lo stock risulta pari o superiore al livello di precauzione della biomassa, il piano è considerato un piano di gestione ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e ai fini dell'articolo 21, lettera a), punto iv), del regolamento (CE) n. 1198/2006.

### *Articolo 24*

#### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il Presidente*

## ALLEGATO I

I livelli del TAC indicati nella tabella sono stati calcolati applicando la norma seguente:

$$TAC_y = \begin{cases} 0 & \text{se } \hat{SSB}_y \leq 24000 \\ TAC \text{ min} & \text{se } 24000 < \hat{SSB}_y < B_{pa} \\ \{\gamma \hat{SSB}_y, TAC \text{ max}\} & \text{se } \hat{SSB}_y \geq B_{pa} \end{cases}$$

dove:

$TAC_y$  è il totale ammissibile di catture per un anno di gestione  $y$  che va da luglio a giugno dell'anno successivo

**TAC min** è il TAC minimo

**TAC max** è il TAC massimo ammissibile

$B_{pa}$  è il livello di precauzione della biomassa riproduttiva per lo stock considerato

Gamma  $\gamma$  è il tasso di prelievo

$SSB_y$  è la biomassa riproduttiva effettiva stimata ogni anno nel mese di maggio.

In base ai pareri scientifici, i parametri appropriati da applicare nella formula suindicata per la gestione dello stock di acciuga nel golfo di Biscaglia dovrebbero essere i seguenti:

**TAC min** = 7 000 tonnellate;

**TAC max** = 33 000 tonnellate;

$B_{pa}$  = 33 000 tonnellate;

$\gamma$  = 0,3.

### Livelli della biomassa attuale e livelli corrispondenti del TAC e dei contingenti

Biomassa attuale stimata (tonnellate)	TAC corrispondente (tonnellate)	Contingenti (tonnellate)	
		Francia	Spagna
24 000 o meno	0	0	0
24 001 – 33 000	7 000	700	6 300
33 001 – 34 000	10 200	1 020	9 180
34 001 – 35 000	10 500	1 050	9 450
35 001 – 36 000	10 800	1 080	9 720

36 001 – 37 000	11 100	1 110	9 990
37 001 – 38 000	11 400	1 140	10 260
38 001 – 39 000	11 700	1 170	10 530
39 001 – 40 000	12 000	1 200	10 800
40 001 – 41 000	12 300	1 230	11 070
41 001 – 42 000	12 600	1 260	11 340
42 001 – 43 000	12 900	1 290	11 610
43 001 – 44 000	13 200	1 320	11 880
44 001 – 45 000	13 500	1 350	12 150
45 001 – 46 000	13 800	1 380	12 420
46 001 – 47 000	14 100	1 410	12 690
47 001 – 48 000	14 400	1 440	12 960
48 001 – 49 000	14 700	1 470	13 230
49 001 – 50 000	15 000	1 500	13 500
50 001 – 51 000	15 300	1 530	13 770
51 001 – 52 000	15 600	1 560	14 040
52 001 – 53 000	15 900	1 590	14 310
53 001 – 54 000	16 200	1 620	14 580
54 001 – 55 000	16 500	1 650	14 850
55 001 – 56 000	16 800	1 680	15 120
56 001 – 57 000	17 100	1 710	15 390
57 001 – 58 000	17 400	1 740	15 660
58 001 – 59 000	17 700	1 770	15 930
59 001 – 60 000	18 000	1 800	16 200
60 001 – 61 000	18 300	1 830	16 470
61 001 – 62 000	18 600	1 860	16 740
62 001 - 63 000	18 900	1 890	17 010
63 001 – 64 000	19 200	1 920	17 280
64 001 – 65 000	19 500	1 950	17 550

65 001 – 66 000	19 800	1 980	17 820
66 001 – 67 000	20 100	2 010	18 090
67 001 – 68 000	20 400	2 040	18 360
68 001 – 69 000	20 700	2 070	18 630
69 001 – 70 000	21 000	2 100	18 900
70 001 – 71 000	21 300	2 130	19 170
71 001 – 72 000	21 600	2 160	19 440
72 001 – 73 000	21 900	2 190	19 710
73 001 – 74 000	22 200	2 220	19 980
74 001 – 75 000	22 500	2 250	20 250
75 001 – 76 000	22 800	2 280	20 520
76 001 – 77 000	23 100	2 310	20 790
77 001 – 78 000	23 400	2 340	21 060
78 001 – 79 000	23 700	2 370	21 330
79 001 – 80 000	24 000	2 400	21 600
80 001 – 81 000	24 300	2 430	21 870
81 001 – 82 000	24 600	2 460	22 140
82 001 – 83 000	24 900	2 490	22 410
83 001 – 84 000	25 200	2 520	22 680
84 001 – 85 000	25 500	2 550	22 950
85 001 – 86 000	25 800	2 580	23 220
86 001 – 87 000	26 100	2 610	23 490
87 001 – 88 000	26 400	2 640	23 760
88 001 – 89 000	26 700	2 670	24 030
89 001 – 90 000	27 000	2 700	24 300
90 001 – 91 000	27 300	2 730	24 570
91 001 – 92 000	27 600	2 760	24 840
92 001 – 93 000	27 900	2 790	25 110
93 001 – 94 000	28 200	2 820	25 380

94 001 – 95 000	28 500	2 850	25 650
95 001 – 96 000	28 800	2 880	25 920
96 001 – 97 000	29 100	2 910	26 190
97 001 – 98 000	29 400	2 940	26 460
98 001 – 99 000	29 700	2 970	26 730
99 001 – 100 000	30 000	3 000	27 000
oltre 100 000	33 000	3 300	29 700

## **ALLEGATO II**

### Contenuto dei programmi nazionali di controllo

I programmi nazionali di controllo contengono, in particolare, gli elementi di seguito indicati.

#### 1. MEZZI DI CONTROLLO

Risorse umane

- 1.1. Il numero di ispettori operanti a terra e in mare, con indicazione dei periodi e delle zone cui sono assegnati.

Risorse tecniche

- 1.2. Il numero di navi e di aeromobili di sorveglianza, con indicazione dei periodi e delle zone cui sono assegnati.

Risorse finanziarie

- 1.3. La dotazione di bilancio per la messa a disposizione di risorse umane, navi e aeromobili di sorveglianza.

#### 2. REGISTRAZIONE ELETTRONICA E COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI CONNESSE ALLE ATTIVITÀ DI PESCA

Descrizione dei sistemi applicati per garantire l'osservanza di quanto disposto agli articoli 11, 12, 15 e 17.

#### 3. PORTI DESIGNATI

Se necessario, un elenco dei porti designati per gli sbarchi di acciuga in conformità del disposto dell'articolo 16.

#### 4. NOTIFICA PRIMA DELLO SBARCO

Descrizione dei sistemi applicati per garantire l'osservanza dell'articolo 14.

#### 5. CONTROLLO DEGLI SBARCHI

Descrizione delle strutture e dei sistemi impiegati per garantire l'osservanza di quanto disposto agli articoli 12, 14, 15, 16 e 18.

#### 6. PROCEDURE DI ISPEZIONE

I programmi nazionali di controllo precisano le procedure da seguire:

- a) per le ispezioni in mare e a terra;
- b) per la comunicazione con le autorità responsabili del programma nazionale di controllo per l'acciuga designate da altri Stati membri;

- c) per la sorveglianza congiunta e lo scambio di ispettori, con indicazione dei poteri e dell'autorità conferiti agli ispettori operanti nelle acque di altri Stati membri.

## ALLEGATO III

### PARAMETRI SPECIFICI IN MATERIA DI ISPEZIONE

#### Obiettivo

1. Ogni Stato membro stabilisce parametri specifici in materia di ispezione in conformità del presente allegato.

#### Strategia

2. L'attività di ispezione e sorveglianza è incentrata sui pescherecci presumibilmente dediti alla pesca dell'acciuga. Per verificare l'efficacia delle attività di ispezione e sorveglianza vengono inoltre effettuate, a titolo di controllo incrociato, ispezioni casuali delle operazioni di trasporto e commercializzazione dell'acciuga.

#### Priorità

3. Ai vari tipi di attrezzi è attribuito un diverso grado di priorità, in funzione dell'incidenza su ciascuna flotta delle limitazioni relative alle possibilità di pesca. Spetta pertanto a ogni Stato membro stabilire priorità specifiche.

#### Obiettivi di riferimento

4. Entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri applicano i rispettivi programmi di ispezione tenendo conto degli obiettivi sotto indicati.

Gli Stati membri precisano e descrivono la strategia di campionamento che intendono utilizzare.

La Commissione può accedere su richiesta al piano di campionamento applicato dallo Stato membro.

- a) Livello di ispezione nei porti

In linea generale, occorre conseguire un livello di precisione pari almeno a quello ottenibile con un semplice metodo di campionamento casuale, nell'ambito del quale le ispezioni vertono sul 20% in numero degli sbarchi totali di acciughe in uno Stato membro.

- b) Livello di ispezione nella fase di commercializzazione

Ispezione del 5% dei quantitativi di acciughe messi in vendita nelle aste.

- c) Livello di ispezione in mare

Parametro flessibile: da stabilire a seguito di un'analisi circostanziata dell'attività di pesca in ciascuna zona. I parametri per le attività di ispezione in mare sono riferiti al numero di giorni di pattugliamento in mare nelle zone di gestione dell'acciuga; un parametro distinto può essere stabilito per i giorni di pattugliamento di zone specifiche.



d) Livello di sorveglianza aerea

Parametro flessibile: da stabilire a seguito di un'analisi circostanziata dell'attività di pesca praticata in ciascuna zona, tenendo conto delle risorse di cui dispone lo Stato membro.